



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 03/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 settembre 2011, n. 454

CIG in deroga. Concessione trattamento e autorizzazione all'INPS al pagamento.

Il giorno 7/9/2011, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

sulla base dell'istruttoria espletata dal sig. Emidio Smaltino, confermata dal Responsabile del procedimento, Luisa Monfreda preso atto che:

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l'art.1, commi da 29 a 34, legge 13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visti i Decreti n. 45080 del 19/2/09 e n. 46449 del 7/7/09 con i quali vengono destinati rispettivamente 10 milioni e 49 milioni di euro per la concessione o per la proroga della CIG e della Mobilità in deroga;

Visto il decreto interministeriale n.53731 del 4/8/10 con il quale vengono destinati 100 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, della mobilità e della disoccupazione speciale,

Visti i verbali di accordo della Regione Puglia del 27/4/2009, del 9/12/09, del 28/1/10, del 27/5/10 e del 14/6/10;

Visto il verbale di accordo 14/12/2010 con il quale la Regione e le Parti Sociali hanno convenuto:  
- "che, in favore dei destinatari previsti dagli accordi siglati presso la Regione Puglia nel corso del 2010 e compatibilmente con la disponibilità di risorse a valere sul finanziamento complessivo per lo stesso anno, potrà essere autorizzata la concessione, la prosecuzione o la proroga dei trattamenti in deroga per l'anno 2011 per un periodo massimo di tre mesi (dal 1° gennaio al 31 marzo 2011);

Visto, in particolare, il verbale di accordo del 21/3/2011 con il quale la Regione e le Parti Sociali hanno convenuto:

- “che, in favore dei destinatari previsti dagli accordi siglati presso la Regione Puglia nel corso del 2010 potrà essere autorizzata la prima concessione, la proroga e/o prosecuzione dei trattamenti di Cig in deroga e di mobilità fino al 30/6/2011”

Considerato che con l'accordo quadro del 14/6/10 intervenuto tra la Regione Puglia e le Parti Sociali si è convenuto che “per tutte le nuove richieste di cig in deroga i provvedimenti avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto presso l'Amministrazione Provinciale”;

Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalle aziende;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218, sottoscritti presso le sedi delle Province o presso la Regione Puglia;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Essendo un atto autorizzativo, il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di concedere il trattamento di CIG in deroga alle imprese di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Complessivamente le aziende potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo autorizzato e secondo la modalità di pagamento indicata;

2. di autorizzare la sede regionale INPS ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle aziende indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto di eventuali preclusioni, incompatibilità o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto dalle suddette imprese all'atto della richiesta di erogazione dei trattamenti autorizzati;

3. Il costo totale stimato per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga autorizzato, con riguardo al numero complessivo di ore 282.047 di sospensione dell'attività dei lavoratori interessati, previsto dagli istanti, ammonta a complessivi euro 2.766.881,07. La quota FSE a carico della Regione Puglia, secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011, sarà del 30% per i pagamenti effettuati sino al 30 aprile 2011 e del 40% per i pagamenti dal 1 maggio 2011;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

5. La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che sussistano, da parte delle imprese e dei lavoratori interessati, i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che consentano la fruizione della CIG per i periodi autorizzati e che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa;

6. Le imprese autorizzate a beneficiare dei suddetti trattamenti in deroga dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro sessanta giorni all'adozione della presente determina, giuste disposizioni ministeriali del 14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale adempimento si provvederà al recupero delle risorse impegnate le quali saranno destinate a diverso impiego;

7. il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia:  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 11 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente  
del Servizio Politiche per il Lavoro  
Dott.ssa Luisa Anna Fiore